

## ALLEGATO "B" – SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

### COMODATO D'USO PER UTILIZZO DI IMMOBILE AI FINI DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DI COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, le parti sottoscritte:

PER LA PARTE COMODANTE:

-

\_\_\_\_\_;

(nel prosieguo detto "Comodante").

PER LA PARTE COMODATARIA:

-

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in questo atto in qualità di Dirigente del  
Settore "Politiche per il benessere della persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di  
genere", in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse del COMUNE DI L'AQUILA, con  
sede in L'Aquila alla Via S. Bernardino (Palazzo Fibbioni), codice fiscale 80005370137 e P. IVA  
00082410663; ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e in forza del decreto  
Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ di conferimento di incarico di Dirigente  
del Settore "Politiche per il benessere della Persona, PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche  
di genere", in atti; in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ /  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, agli atti;

(nel prosieguo detto "Comodatarario" o "Comune");

#### ART. 1 – OGGETTO

Il \_\_\_\_\_,  
come rappresentato, concede in uso gratuito al COMUNE DI L'AQUILA, che come rappresentato  
accetta, facente parte del fabbricato denominato " \_\_\_\_\_",  
sito nel Comune di L'Aquila alla via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_:

- locali/e costituente porzione di unità immobiliare al piano \_\_\_\_\_, tra confini: \_\_\_\_\_,  
salvis; così individuato in Catasto:

C.F. Comune di L'Aquila (AQ) Fg. \_\_\_\_\_

Sez. \_\_\_\_\_ Part. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ (porzione) p. \_\_\_\_\_ zc. \_\_\_\_\_  
cat. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ vani \_\_\_\_\_ mq. \_\_\_\_\_ rce. \_\_\_\_\_

Il locale oggetto del presente contratto risulta altresì puntualmente individuato nell'elaborato grafico che si allega al presente contratto.

## ART. 2 – DESTINAZIONE

Quanto sopra viene concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di L'Aquila per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili andando quindi a costituire, detto locale e le pertinenze funzionali allo stesso, un Ufficio distaccato di Stato Civile per il tempo di attivazione del presente comodato.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione/costituzione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

## ART. 3 – ALLESTIMENTO

All'arrivo dell'Ufficiale di Stato Civile, l'ambiente di cui al precedente art. 1 deve risultare adeguato all'espletamento di funzioni pubbliche e, cioè, arredato in modo decoroso e dotato di un minimo indispensabile di strutture che consentano il regolare svolgimento della celebrazione/costituzione, secondo le disposizioni rappresentate dall'Ufficio di Stato Civile stesso. Il Comodante concede l'esclusiva disponibilità di quanto in oggetto durante la celebrazione/costituzione, nei periodi e orari preventivamente concordati tra Comune e Comodante, sulla base delle richieste dei nubendi, della concomitanza delle celebrazioni in altri luoghi e delle disponibilità dei locali, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Nei momenti prescelti gli ambienti oggetto del presente contratto, meglio descritti al precedente art. 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione/unione. In occasione della celebrazione/costituzione, in forma preventiva, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle stesse il Comodante dovrà fornire adeguata informazione circa l'esclusività d'uso e la funzione principale del luogo. Per ogni celebrazione/costituzione, il Comodante dovrà comunque garantire un adeguato allestimento minimo comprendente almeno:

- n. 1 tavolo drappeggiato di dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico;
- n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni, disposte su indicazione dell'Ufficiale di Stato Civile ed idonee sedute per i convenuti;
- impianto audio per microfonia (facoltativo);
- bandiera Italiana, bandiera Europea, bandiera del Comune di L'Aquila.

Al termine di ogni celebrazione detti vessilli possono essere rimossi dal Comodante; gli stessi devono essere riposizionati al successivo riutilizzo del locale o luogo per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimonio civile o alla costituzione di unione civile. Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio distaccato di Stato Civile. Il Comodante ha l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione. È diritto del comodatario ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

#### ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI

La data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo, comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni. L'Ufficio di Stato Civile provvederà preliminarmente ad accertare la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o suo delegato, del personale comunale e degli ambienti oggetto del presente contratto. In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso dell'Ufficio di Stato Civile a cui compete in via esclusiva la gestione del calendario delle celebrazioni e l'esecuzione della funzione.

#### ART. 5 – CONDIZIONI - COSTI

Per il servizio di celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile reso dal Comune non è dovuta, da parte dei nubendi o dei contraenti l'unione civile, alcuna tariffa. Il comodante, dunque, non potrà richiedere alcun corrispettivo ai nubendi o alle parti contraenti l'unione civile per l'utilizzo dei locali o del luogo o dell'immobile messo a disposizione per la sola celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile attrezzato secondo la dotazione essenziale richiesta all'art. 3 del presente contratto di comodato d'uso. Il comodante può concordare con i nubendi o contraenti l'unione civile un allestimento di maggior prestigio rispetto all'arredamento minimo richiesto dal Comune ed i relativi costi restano a totale carico delle parti private. I costi per eventuale maggior utilizzo dell'immobile o struttura o luogo, al di fuori della celebrazione, o per la fruizione – da parte dei nubendi o contraenti l'unione civile – di servizi erogati all'interno dell'ambiente o luogo medesimo per fini commerciali (quali ad esempio: ristorazione, ospitalità, intrattenimento) sono determinati dal Comodante proprietario/titolare del bene e rientrano nell'ambito dei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali il Comune di Como è e resta totalmente estraneo.

Gli oneri inerenti alla celebrazione delle funzioni, comprensivi dei costi sostenuti per l'impiego del personale di Stato Civile interessato saranno a carico del gestore, proprietario o disponente della villa, struttura recettiva, ristorante o edificio da corrispondere almeno 15gg. prima della celebrazione dell'evento al Comune di L'Aquila in base al seguente tariffario:

- ✓ € 250,00 per le celebrazioni tra nubendi di cui almeno 1 (uno) residente o iscritto all'AIRE del Comune di L'Aquila;
- ✓ € 350,00 per le celebrazioni tra nubendi non-residenti né iscritti all'AIRE del Comune di L'Aquila

#### ART. 6 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI TRA LE PARTI

Il Comodante garantisce, sotto la propria totale responsabilità, che quanto in oggetto soddisfa tutti i requisiti e le prescrizioni di idoneità ed agibilità conformi alla destinazione d'uso e solleva il Comune di L'Aquila da qualsiasi responsabilità in merito. Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura, degli ambienti di celebrazione, dei luoghi di accesso ed il numero massimo dei partecipanti dovrà essere adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei medesimi. Al Comodante compete altresì di provvedere all'allestimento e alla pulizia del locale adibito alla celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile; a carico dello stesso sono le eventuali spese sia ordinarie che straordinarie, comprese le utenze, per il decoroso mantenimento degli ambienti e relative pertinenze e per il loro godimento da parte del Comune-Comodatario. Il Comodante fornisce inoltre specifica garanzia in ordine alla circostanza che la

struttura in oggetto è conforme ai requisiti di legge in merito alle norme per il superamento delle barriere architettoniche nonché di idoneità, agibilità e sicurezza.

In relazione all'utilizzo per il quale è concesso quanto in oggetto, il Comune-Comodatario non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso né per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente contratto. Il Comune-Comodatario è espressamente esonerato da ogni responsabilità per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, struttura o luogo ove si celebra il rito, oggetto del presente comodato; tali responsabilità, ed eventuali spese relative, restano ad esclusivo carico del Comodante.

L'istituzione di Ufficio distaccato di Stato Civile e la concessione di quanto in oggetto in comodato d'uso gratuito non comporta per il Comodante l'acquisizione di diritti o benefici, né sotto il profilo economico né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

#### ART. 7 – DURATA

Il presente contratto decorre dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ per la durata di anni 1 (uno). Viene quindi fissata la data di scadenza del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_. In qualunque momento le parti potranno comunque recedere dal contratto di comodato con almeno 3 (tre) mesi di preavviso. L'efficacia della cessazione deve comunque fare salve le celebrazioni/costituzioni già prenotate e confermate. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata. Nell'arco temporale sopra indicato, il comodato d'uso si attiverà di volta in volta per i giorni e orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili. Ad ogni attivazione il comodato d'uso avrà durata necessaria allo svolgimento della celebrazione/costituzione medesima e il locale oggetto del presente contratto deve essere destinato, per tutto il tempo necessario, esclusivamente all'attività amministrativa sottesa al rito nuziale o alla costituzione dell'unione civile e, pertanto, sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

In deroga alla predetta disciplina di recesso, è fatta comunque salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto in qualunque momento e senza preavviso per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto.

#### ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Sono causa di risoluzione immediata del presente contratto:

- ✓ l'irregolarità del Comodante in materia previdenziale e assicurativa, come comprovata dal

DURC;

- ✓ la sussistenza, nei confronti del Comune di L'Aquila, di qualsiasi tipo di pendenza debitoria di qualsiasi natura per somme certe, liquide ed esigibili.

## ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente contratto di comodato d'uso ed all'esecuzione del medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati e soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di L'Aquila, Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Paolo Ossiani, Funzionario Amministrativo del Settore "Politiche per il benessere della persona, PNRR e PNC, Servizi demografici e Politiche di genere" e Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila presso il quale sono conservati i dati.

## ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese, imposte, tasse e oneri inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato d'uso necessarie al perfezionamento ed alla registrazione del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale cura e carico del Comodante, il quale, eseguita la registrazione del contratto, ha l'obbligo specifico di trasmetterne un originale al Comune di L'Aquila. Ogni e qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto è rimessa al Foro di L'Aquila. Ad ogni fine relativo al presente rapporto, ivi comprese le eventuali contestazioni giudiziarie, le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi come indicati in comparsa. Per le comunicazioni inerenti e conseguenti al presente rapporto, le parti indicano anche i seguenti recapiti:

per il Comune: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

per il Comodante: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di comodato per quanto applicabili.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_